

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2006, N. 55 (INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA)"

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La proposta di legge reca alcune modifiche alla legge regionale 55/2006, finalizzate a ridurre il novero dei contributi erogati e a commisurarne l'entità alle condizioni reddituali dei beneficiari, per esigenze di razionalizzazione delle risorse destinate all'attuazione di tale legge.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta è di natura esclusiva residuale.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La proposta di legge è del tutto compatibile con il quadro normativo nazionale, in riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La proposta di legge non è in rapporto con le leggi regionali in materia.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La proposta di legge è compatibile con i principi costituzionali e statutari, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. Non risultano pendenze di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta di legge risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della relativa giurisprudenza. Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee o l'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

Non è necessario notificare la proposta di legge alla Commissione Europea.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta di legge rispetta i principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta di legge rispetta le suddette tecniche redazionali.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La proposta di legge non contiene disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, né aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

La proposta di legge non prevede l'adozione di atti attuativi.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

La proposta di legge reca una norma transitoria per la definizione delle istruttorie pendenti alla data di entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 55/2005.